

Dott. Paola Rita Regaldo

Dottore commercialista e revisore contabile

Via Vittorio Emanuele II, 38- 10077 San Maurizio C.se (Torino)

Via Provana, 49 - 10040 Leinì (Torino)

Telefono e Fax: 011/0740433 Cell : 3382223478

Indirizzo mail: paola.regaldo@gmail.com

segreteria.studioregaldo@gmail.com - info.studioregaldo@gmail.com

Indirizzo Pec : dr.paolaregaldo@odcec.torino.legalmail.it

DECRETO LEGGE 193/2016 - definitivamente approvato

Di seguito le principali novità fiscali contenute nella norma in oggetto dopo la sua conversione in Legge e collegata alla legge di stabilità 2017 ancora in corso di approvazione.

SPESOMETRO - La scadenza diventa trimestrale. Per il solo anno 2017 è prevista una comunicazione semestrale • I semestre: 25 luglio 2017 • II semestre: 25 gennaio 2018

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute i produttori agricoli esentati dal versamento dell'IVA e dagli obblighi documentali connessi, situati nelle zone montane.

Sanzioni: (i) in caso di omessa o errata trasmissione delle fatture si prevede la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre; (ii) la sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro quindici giorni dalla scadenza.

LIQUIDAZIONI TELEMATICHE - Le scadenze vengono così modificate: • I trimestre: 31 maggio • II trimestre: 16 settembre • III trimestre: 30 novembre • IV trimestre: 28/29 febbraio

Sanzioni: per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà in caso di trasmissione corretta nei quindici giorni successivi.

Si estende la possibilità di usufruire del credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico anche a coloro che esercitano l'opzione per la fatturazione elettronica tra privati. Si attribuisce un ulteriore credito d'imposta di 50 euro - per un solo anno - a favore di coloro che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di interscambio. Precisazione: si precisa che i crediti d'imposta sono concessi nei limiti stabiliti dalla disciplina degli aiuti de minimis.

REGIME PREMIALE COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI E DELLE FATTURE (EX DLGS 127/2015)

- Per i soggetti che optano per la comunicazione telematica dei corrispettivi e delle fatture, i termini di decadenza per gli accertamenti in tema di imposta sui redditi e di IVA sono ridotti di due anni. Dunque, per coloro che comunicheranno i dati rilevanti all'Agenzia, il potere di accertamento degli Uffici verrà a decadere il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, in luogo del termine ordinario previsto per il 31 dicembre del quinto anno successivo.

DEPOSITI IVA - Viene differenziato il regime dell'IVA dovuta nel caso di estrazione di beni da un deposito fiscale, chiarendo che, ove il bene sia stato introdotto in deposito previa prestazione di garanzia, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, sempre dietro prestazione di garanzia. Sono apportate le conseguenti modifiche alla disciplina delle comunicazioni al gestore del deposito IVA. Si chiarisce che la violazione degli obblighi di legge sull'estrazione dei beni dal deposito è valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione all'esercizio del deposito fiscale ovvero dell'abilitazione del gestore del deposito IVA.

Dott. Paola Rita Regaldo

Dottore commercialista e revisore contabile

Via Vittorio Emanuele II, 38- 10077 San Maurizio C.se (Torino)

Via Provana, 49 - 10040 Leini (Torino)

Telefono e Fax: 011/0740433 Cell : 3382223478

Indirizzo mail: paola.regaldo@gmail.com

segreteria.studioregaldo@gmail.com - info.studioregaldo@gmail.com

Indirizzo Pec : dr.paolaregaldo@odcec.torino.legalmail.it

STUDI DI SETTORE - Sono aboliti gli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti, dal periodo d'imposta 2017, con D.M., indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e contribuenti.

CESSAZIONE PARTITE IVA - È prevista la chiusura d'ufficio delle partite IVA dei soggetti che non risultano aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività d'impresa; ovvero attività artistiche o professionali. Rimangono fermi gli ordinari poteri di controllo e accertamento dell'Amministrazione finanziaria. È prevista l'eliminazione delle sanzioni per ogni mancata presentazione della comunicazione di cessata attività.

IL TAX FREE SHOPPING (Decorrenza 1.1.2018) - In caso di acquisto da parte di non residenti di beni per i quali l'acquirente chiede il rimborso in dogana, è prevista l'emissione elettronica: • delle fatture per gli acquisti di non residenti a scopo privato; • per un valore omnicomprensivo di IVA superiore ad euro 155.

PRESUNZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO - Viene eliminata la presunzione legale relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari, anche con riguardo ai versamenti. Per le imprese viene indicato un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione: prelievi o versamenti di importo superiore a 1000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili (articolo 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973).

SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO - Divengono deducibili dal reddito di lavoro autonomo le prestazioni di viaggio e di trasporto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

CERTIFICAZIONI DEI REDDITI CORRISPOSTI DA SOSTITUTI D'IMPOSTA - Passa dal 28.02 al 31.03 di ciascun anno il termine per la consegna, ai soggetti interessati (dipendenti, autonomi, ecc) della certificazione unica dei sostituti d'imposta già per l'anno d'imposta 2016.

Rimane invariato il termine del 28 febbraio per l'invio della Comunicazione Unica all'Agenzia delle Entrate

SOSPENSIONE DEI TERMINI - Sono sospesi dal 1° al 31 agosto, i termini per la trasmissione dei documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre, il termine di trenta giorni per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

PROROGA DEI TERMINI (TAX DAY) (dall'1.1.2017) - Viene posticipato: (i) al 30 giugno il termine per il versamento a saldo dell'IRPEF e dell'IRAP; (ii) dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese di riferimento i versamenti IRES e IRAP; (iii) posticipato dal 16 al 30 giugno il termine per il versamento delle somme derivanti da dichiarazione IVA.

Dott. Paola Rita Regaldo

Dottore commercialista e revisore contabile

Via Vittorio Emanuele II, 38- 10077 San Maurizio C.se (Torino)

Via Provana, 49 - 10040 Leinì (Torino)

Telefono e Fax: 011/0740433 Cell : 3382223478

Indirizzo mail: paola.regaldo@gmail.com

segreteria.studioregaldo@gmail.com - info.studioregaldo@gmail.com

Indirizzo Pec : dr.paolaregaldo@odcec.torino.legalmail.it

ACQUISTI DA SAN MARINO SENZA ADDEBITO D'IMPOSTA - Soppressa la comunicazione degli acquisti senza addebito di IVA effettuati nella Repubblica di San Marino da parte degli operatori economici italiani, soggetti passivi IVA, a decorrere dalle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016.

RIMBORSI IVA - Viene innalzata la soglia da 15.000 a 30.000 euro l'ammontare dei rimborsi IVA subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario.

DICHIARAZIONE IVA - Posticipato al 30 aprile il termine ultimo per la dichiarazione IVA annuale (a partire dall'anno d'imposta 2017).

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI - Ambito oggettivo: definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016.

Oggetto: Vengono rottamate le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Sulla cartelle per violazione del codice della strada si pagherà per intero la "multa", escludendo comunque gli interessi comprese le maggiorazioni previste.

Termini pagamento: unica rata o dilazione massima di 5 rate sulle quali sono dovuti gli interessi di dilazione: (i) le prime 3 rate sono pari al 70% delle somme dovute; (ii) le restanti due pari al 30%.

Per l'anno 2017, la scadenza delle 3 singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; per l'anno 2018, è fissata nei mesi di aprile e settembre.

Somme non definibili in via agevolata: (i) le risorse comunitarie quali dazi e accise; (ii) l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; (iii) le somme dovute "a titolo di recupero di aiuti di Stato" ai sensi dell'art.14 del regolamento CE n°659/99; (iv) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; (v) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; (vi) le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. Sono altresì escluse le sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

Presentazione dell'istanza: entro il 31 marzo 2017.

REVOCA DELL'OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA - La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto, ferma l'applicazione della sanzione (remissione in bonis per € 258,00), non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca: (i) nessun versamento di imposta di bollo o di registro; (ii) dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.

SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO PER I PROFESSIONISTI - Per i professionisti le spese di viaggio e trasporto non sono tassate più come reddito di lavoro autonomo se acquistate direttamente dal committente. Il professionista emetterà la parcella non comprendendo le spese sostenute dal committente per viaggio e trasporto che diventano pertanto irrilevanti; (vale per il periodo d'imposta 2017).

Dott. Paola Rita Regaldo

Dottore commercialista e revisore contabile

Via Vittorio Emanuele II, 38- 10077 San Maurizio C.se (Torino)

Via Provana, 49 - 10040 Leini (Torino)

Telefono e Fax: 011/0740433 Cell : 3382223478

Indirizzo mail: paola.regaldo@gmail.com

segreteria.studioregaldo@gmail.com - info.studioregaldo@gmail.com

Indirizzo Pec : dr.paolaregaldo@odcec.torino.legalmail.it

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE 730 - Per disposizione normativa si consente ai CAF-dipendenti e ai professionisti abilitati, di completare entro il 23 luglio di ciascun anno le seguenti attività: a) comunicazione all'Agenzia delle entrate del risultato finale delle dichiarazioni; b) consegna al contribuente di copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione; c) trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni predisposte.

Tale facoltà è consentita a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno i predetti intermediari abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80 per cento delle dichiarazioni.

VOLUNTARY DISCLOSURE - Violazioni ammesse: fino al 30.09.2016. Termini di accesso: entro il 31.07.2017 invio delle domande, entro il 30.09.2017 invio della documentazione integrativa

Soggetti ammessi: i Contribuenti che hanno già beneficiato della prima edizione della Voluntary Disclosure, possono aderire alla riapertura dei termini di cui al D.L. 193/2016 limitatamente a regolarizzazione di violazioni: (i) per attività detenute in Italia in caso di precedente adesione per le attività detenute all'estero; (ii) su somme e valori detenuti in Italia in caso di precedente adesione per le somme e i valori detenuti all'estero.

Emersione in contanti: il versamento delle somme in contanti e dei valori al portatore oggetto di emersione dovranno essere versati entro la data di presentazione della relazione in un conto/rapporto vincolato fino alla completa definizione della procedura di collaborazione ed emersione.

SANZIONI QUADRO "RW" - Ravvedimento: sanzione non applicata per i periodi di imposta 2014 e 2015 se gli adempimenti siano adottati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 193.

Cause ostative: operano in caso di (i) formale conoscenza, anche da parte di coobbligati, di avvisi di accertamento, ispezioni, accessi, verifiche, o attività di indagine amministrativa o penale, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanze, o della Procura della Repubblica; (ii) attività relative a stesso ambito delle procedure; (iii) per le annualità interessate all'avvio delle predette attività amministrative e di accertamento. Non operano: (i) per le annualità non oggetto di ispezione o accertamento; (ii) per tributi diversi non oggetto di Voluntary; (iii) per annualità oggetto di accertamento per violazioni di norme tributarie, concluse con atto impositivo definitivo o con un atto di archiviazione dell'istruttoria con data precedente alla data di presentazione della richiesta.

Soggetti Aire: monitoraggio a partire dal 2010. Predisposizione e formazione di liste selettive.

F24 PER PRIVATI - Cambiano le regole per l'utilizzo del Modello F24: (i) Il Modello F24 senza presenza di compensazioni e con saldo di qualsiasi importo (anche superiore a 1.000 euro) può essere: cartaceo oppure telematico. L'obbligo telematico resta per: (i) Modello F24 con saldo 0 per effetto di compensazioni effettuate; (ii) Modello F24 con saldo positivo e presenza di compensazioni. Per i titolari di partita IVA nulla cambia.

NUOVI TERMINI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA - Sono allineati in termini di presentazione per la dichiarazione integrativa a favore e quella a sfavore. Dichiarazione integrativa può essere presentata entro il 31 dicembre del 5° anno successivo quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere.

Dott. Paola Rita Regaldo

Dottore commercialista e revisore contabile

Via Vittorio Emanuele II, 38- 10077 San Maurizio C.se (Torino)

Via Provana, 49 - 10040 Leinì (Torino)

Telefono e Fax: 011/0740433 Cell : 3382223478

Indirizzo mail: paola.regaldo@gmail.com

segreteria.studioregaldo@gmail.com - info.studioregaldo@gmail.com

Indirizzo Pec : dr.paolaregaldo@odcec.torino.legalmail.it

UTILIZZO DEL CREDITO DA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA - Sono previste nuove regole per l'utilizzo del maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa a favore.

Dichiarazione (redditi, IRAP, 770) integrativa a favore. Se oggetto dell'integrazione dichiarativa sono "errori di competenza contabile" e l'integrativa a favore è presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo: il credito che vi scaturisce potrà essere utilizzato per compensare debiti d'imposta maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Altra novità è: la possibilità per il contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile.

Dichiarazione IVA integrativa a favore. Il maggior credito risultante dalla dichiarazione IVA integrativa a favore può essere utilizzato in detrazione delle liquidazioni periodiche o della dichiarazione annuale, solo se la stessa integrativa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta successivo (in alternativa, alla detrazione dalle liquidazioni periodiche o dalla dichiarazione annuale, il credito può, comunque, essere utilizzato in compensazione per il versamento di altri tributi).

Se l'integrativa a favore è presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito che vi scaturisce potrà essere utilizzato per compensare debiti d'imposta maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa;

Vi è la possibilità per il contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.